

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE PER L'EROGAZIONE DEL

PREMIO DI RISULTATO

Il giorno 02 marzo 2026 (duemilaventisei), presso la sede dell'ASM CODOGNO SRL in Codogno - Viale Trieste n° 66, si sono riuniti:

- in rappresentanza dell'ASM CODOGNO SRL
Il Presidente e Datore di Lavoro Angiolini Luigi
- in rappresentanza dei lavoratori regolati dal C.C.N.L. UNICO GAS/ACQUA
i Sigg. Priori Stefano della CISLe Scarpino Guido della CGIL

VISTI

- Il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 – agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
- la Delibera del Comune di Codogno del 24 luglio 2014;

a seguito di uno specifico confronto effettuato fra le parti in relazione anche all'andamento gestionale dell'azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

viene individuato il seguente indicatore d'incremento di efficienza e produttività aziendale, concordata attraverso apposito confronto effettuato tra le parti relativo all'andamento generale dell'azienda:

miglioramento della produttività del personale, intesa come maggior impegno individuale anche in considerazione delle scelte operate in merito alla pianta organica, flessibilità ed organizzazione generale del lavoro, assenteismo nei limiti fisiologici.

In considerazione di quanto sopra le Parti concordano sull'erogazione di un premio di risultato nella seguente misura:

lavoratori C.C.N.L. UNICO GAS/ACQUA

- 100% della retribuzione base individuale in essere alla data del 31/12/2025 maggiorata di tutti gli ad-personam in essere alla medesima data per tutti i dipendenti;
- il premio sarà erogato con le competenze del mese di aprile 2026;
- la base di calcolo per il premio sarà determinata dalla somma della retribuzione base individuale come sopra individuata alla quale verrà aggiunta la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) lorde per ogni dipendente;
- dalla retribuzione base individuale verrà sottratta l'incidenza delle assenze per malattia effettuate nell'anno precedente secondo la seguente formula:
$$\text{retribuzione base individuale} / 167 / 12 \times \text{n. ore assenza dell'anno}$$

L'imposta sostitutiva del 1 % troverà applicazione nel limite di 5.000 euro lordi per l'anno 2026 e solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, ad euro 80.000.

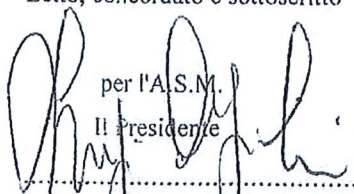
Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL di Lodi a cura di una delle parti firmatarie.

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa.

Resta espressamente inteso che ogni eventuale modifica all'organizzazione del lavoro (a titolo esemplificativo: orario di lavoro, fruizione ferie, luogo di lavoro, ecc.) intesa a migliorare la produttività e l'efficienza dei servizi sarà concordata fra le parti stipulanti il presente accordo.

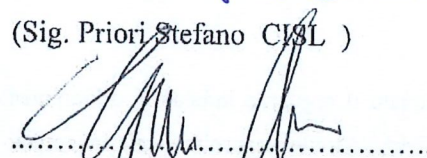
Codogno li,

Letto, concordato e sottoscritto


per l'A.S.M.
Il Presidente
.....
(Angiolini Luigi)

per i lavoratori C.C.N.L. UNICO GAS/ACQUA


.....
(Sig. Priori Stefano CISL)


.....
(Sig. Scarpino Guido CGIL)